

L.R. 14 agosto 2019, n. 24

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 11/13 del 6 agosto 2019](#), pubblicata nel BURA 16 agosto 2019, n. 128 Speciale ed entrata in vigore il 17 agosto 2019)

Testo vigente
(in vigore dal 17/08/2019)

Art. 1

(Modifica all'articolo 81 della l.r. 23/2018)

1. La lettera q) del comma 1 dell'[articolo 81 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23](#) (Testo unico in materia di commercio) e' sostituita dalla seguente:

"q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;"

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2018)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 94 della l.r. 23/2018](#) le parole "per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare" sono autenticamente interpretate nel senso che il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#) (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo e in ciascun anno solare, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un mese, ovvero trenta giorni, indipendentemente dalle volte in cui si tiene il mercato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 106 della l.r. 23/2018)

1. Al comma 1 dell'[articolo 106 della l.r. 23/2018](#) dopo le parole "riuniti in associazione, societa'" sono inserite le seguenti ", cooperativa".

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).